

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNITA' MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL  
D'ESINO E RIVIERA — SEDE: BARZIO – (PROVINCIA DI LECCO)

**CONVENZIONE PER LA COPROGETTAZIONE E LA GESTIONE  
IN PARTNERSHIP DI INTERVENTI INNOVATIVI E  
SPERIMENTALI NEI SERVIZI ALLA PERSONA. PERIODO 1  
APRILE 2015 – 31 DICEMBRE 2017. SECONDA RIAPERTURA  
TAVOLO DI COPROGETTAZIONE E INTEGRAZIONE ALLA  
CONVENZIONE (CIG N. 6681956C84)**

**2^ appendice al rep. n. 366 del 21/07/2015**

L'anno duemilasedici addì 12 del mese di maggio, presso la sede della Provincia di Lecco, avanti a me, professor Amedeo Bianchi, Segretario Direttore Generale della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera autorizzato per legge a rogare contratti nell'interesse dell'Ente, si sono presentati e personalmente costituiti i Signori:

- Manila Corti, nata a Lecco il 29.02.1976, la quale interviene nella sua qualità di Responsabile del Settore “Servizi alla Persona” della Comunità Montana medesima (C.F. 01409210133) e dichiara di agire nel nome e nell'interesse dell'Ente medesimo.
- Gabriele Marinoni, nato a Como il 15.06.1970, domiciliato per la carica in Lecco, via Belvedere n. 19, il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consorzio Consolida Società Cooperativa Sociale (in seguito Consorzio Consolida) con sede in Lecco, al suddetto indirizzo, (C.F. e P.I. n. 02098670132) quale capogruppo dell'associazione

temporanea di tipo verticale costituita fra le imprese Consorzio Consolida società cooperativa sociale di Lecco e Mestieri Lombardia Consorzio di cooperative sociali s.c.s. di Milano con atto notarile stipulato in data 17 luglio 2015, n. 6472/4171 di repertorio, a rogito dottoressa Amalia Alippi di Mandello del Lario.

I predetti componenti, della cui identità personale sono io, Segretario Direttore Generale, personalmente certo e di cui ho accertato la validità e la conformità dei certificati di firma utilizzati, ricorrendo i requisiti di legge rinunciano di comune accordo e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto, in modalità elettronica, mediante il quale convengono e stipulano quanto segue.

#### **PREMESSO CHE**

- con determinazione n. 2/24 del 17.02.2015 è stata indetta istruttoria pubblica per l'individuazione di soggetti del terzo settore, operanti nel campo dei servizi socio educativi e socio assistenziali, per la coprogettazione e la gestione in partnership di interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi alla persona dell'Accordo di Programma della Gestione Associata e nel settore dell'Area Comune adulti in difficoltà del Piano di Zona per il periodo 01 aprile 2015 – 31 dicembre 2017, secondo i criteri espressi nel Bando di coprogettazione contestualmente approvato con il medesimo atto;
- con determinazione n. 2/62 del 30.03.2015, esecutiva, è stato approvato il report n. 66039032 reso dalla piattaforma SinTel quale verbale della procedura di istruttoria pubblica di coprogettazione svolta;
- con lo stesso provvedimento, sulla base delle risultanze del predetto

report, è stato individuato, in via provvisoria, il Consorzio Consolida società cooperativa sociale di Lecco, capogruppo dell'associazione temporanea di tipo verticale da costituirsi fra le imprese Consorzio Consolida società cooperativa sociale di Lecco e Mestieri Lombardia Consorzio di cooperative sociali s.c.s. di Milano, quale soggetto con il quale sviluppare la coprogettazione dei servizi oggetto dell'istruttoria pubblica;

- con determinazione n. 2/149 del 06.07.2015 sono state approvate in via definitiva le risultanze della procedura di istruttoria pubblica di coprogettazione svolta;
- in data 21.07.2015 è stata sottoscritta la convenzione n. 366 rep. registrata a Lecco il 31.07.2015 serie 1^ n. 55;
- l'articolo 3, paragrafo 6, della convenzione citata prevede che: *“La Comunità Montana ha facoltà di chiedere al Consorzio Consolida, in qualsiasi momento, la ripresa del tavolo di coprogettazione per procedere alla integrazione ed alla diversificazione delle tipologie di intervento, del ventaglio delle offerte alla luce di modifiche/integrazioni della programmazione degli interventi nelle aree indicate.”*
- con nota del 31/08/2015 prot. n. 5197 del 02/09/2015 la Comunità Montana ha richiesto al Consorzio Consolida, ai sensi del citato articolo 3, la riapertura dei tavoli di coprogettazione a fronte delle nuove deleghe dei Servizi da parte dei Comuni dell'Ambito e dell'approvazione del documento di programmazione dell'ufficio dei Piani;
- con nota dell' 01/12/2015 il Consorzio Consolida ha presentato le relative proposte progettuali nonché l'offerta economica esito degli

- incontri di coprogettazione con la Responsabile dei Servizi alla Persona;
- con determinazione n. 2/308 del 02/12/2015 sono state approvate, per le motivazioni ivi espresse, tali proposte progettuali, unitamente allo schema di integrazione alla convenzione già in essere con il Consorzio Consolida n. 366 rep;
  - in data 18/12/2015 è stata sottoscritta la prima integrazione alla convenzione n. 366 rep. (registrata a Lecco il 31.07.2015 serie 1^ n. 55), con atto n. 369 rep. registrato in Lecco il 28.12.2015 serie 1^ n. 78;
  - con nota del 18/12/2015 prot. n. 8025 la Comunità Montana ha richiesto al Consorzio Consolida, ai sensi del citato articolo 3, la seconda riapertura dei tavoli di coprogettazione a fronte delle nuove deleghe dei Servizi da parte dei Comuni dell'Ambito;
  - con nota del 04/04/2016 prot. n. 2525 il Consorzio Consolida ha presentato le relative proposte progettuali nonché l'offerta economica esito degli incontri di coprogettazione con la Responsabile dei Servizi alla Persona;
  - con determinazione n. 155 del 02/05/2016 sono state approvate, per le motivazioni ivi espresse, tali proposte progettuali, unitamente allo schema di integrazione alla convenzione già in essere con il Consorzio Consolida n. 366 rep;
  - i servizi e gli interventi di cui alla presente riapertura del tavolo di coprogettazione – per l'area 1 e 3 - rientrano nelle attività già previste nel progetto e nella convenzione principale e sono dovuti alla mera nuova delega da parte dei Comuni dell'Ambito (come previsto all'art.9

della convenzione principale);

- i servizi e gli interventi di cui alla presente riapertura del tavolo di coprogettazione – per l’area 2 e 4 – in parte rientrano nelle attività già previste nel progetto e nella convenzione principale e sono dovuti alla mera nuova delega da parte dei Comuni dell’Ambito (come previsto all’art.9 della convenzione principale), in parte sono relativi a nuovi servizi richiesti dai Comuni che hanno delegato le due aree in oggetto all’Ambito. I servizi non previsti nelle aree in oggetto, sono stati oggetto di riapertura del tavolo di coprogettazione (come previsto all’art. 3 della convenzione principale) e di definizione congiunta del progetto. Il costo di questi nuovi servizi aggiuntivi non supera il quinto del valore economico complessivo della coprogettazione previsto nella convenzione principale (art. 9 comma 1) e non comporta una variazione in diminuzione delle quote percentuali di compartecipazione del partner progettuale ai costi della coprogettazione fissate dallo schema economico allegato alla convenzione principale;
- i servizi e gli interventi di cui alla presente riapertura del tavolo di coprogettazione – per l’area 7 – rientrano nelle attività già previste nel progetto e nella convenzione principale e sono dovuti al mero incremento delle risorse messe a disposizione dalla programmazione dell’ufficio dei Piani e dagli accordi intercorsi tra Comuni e Prefettura.
- le eventuali economie che si verificheranno sulla somma impegnata a carico del bilancio 2016, potranno essere trasferite alla gestione di

competenza del bilancio dell'anno successivo per la medesima area a cui la somma impegnata era inizialmente assegnata o, attraverso la riapertura della coprogettazione, utilizzate per altri interventi della medesima area o di aree differenti, secondo le indicazioni del Responsabile dei Servizi alla Persona

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

tra le parti come sopra costituite e rappresentate si conviene e stipula quanto segue:

#### **Articolo 1 - (Premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **Articolo 2 – (Oggetto dell'integrazione della convenzione)**

Il presente atto integra la vigente Convenzione in data 21.07.2015 n. 366 di rep. registrata a Lecco il 31.07.2015 serie 1^ n. 55 relativamente alle seguenti tematiche:

A. Servizi e interventi di competenza dell'Ambito di Bellano di cui all'Accordo di Programma:

- area n. 1: servizi, interventi e progetti per l'area specialistica tutela minori;
- area n. 2: servizi, interventi e progetti per l'area minori e giovani;
- area n. 3: servizi, interventi e progetti per l'area della famiglia;
- area n. 4: servizi, interventi e progetti per l'area anziani e disabili.

B. Servizi e interventi gestiti dall'Ambito di Bellano, a valere per tutti i Comuni della Provincia di Lecco, di cui all'area comune adulti del Piano di Zona unitario:

- area n. 7: servizi, interventi e progetti dell'area comune adulti;

e rispetto a tali argomenti, sviluppati nella proposta progettuale del 01/12/2015, allegata alla determinazione n. 2/308 del 02/12/2015 quale parte integrante e sostanziale ed alla quale integralmente si rimanda, ha lo scopo di disciplinare rapporti tra la Comunità Montana e il Consorzio Consolida relativamente:

- alle scelte ed alle modalità di sviluppo della coprogettazione e gestione in partnership dei servizi oggetto della presente integrazione alla convenzione;
- agli aspetti amministrativi connessi ai servizi gestiti;
- ai rapporti finanziari tra le parti.

### **Articolo 3 – (Durata dell'integrazione della convenzione)**

L'integrazione di cui al presente atto non modifica la durata della convenzione originaria in data 21.07.2015 n. 366 di rep. registrata a Lecco il 31.07.2015 serie 1^ n. 55 ( 1 aprile 2015 - 31 dicembre 2017).

### **Articolo 4 – (Impegni economico-finanziari)**

Il costo complessivo per l'espletamento delle attività di cui al precedente art.2 è previsto in € **984.464,76** (novecentoottantaquattromilaquattrocentosessantaquattro/76) oltre IVA qualora dovuta ai sensi di legge di cui:

- a) € **945.711,27** quale costo complessivo della coprogettazione dei servizi di cui al precedente art. 2 comma 1 lettera A); pari a € 885.507,21 oltre IVA qualora dovuta ai sensi di legge, quale importo massimo richiesto all'Ente dal partner a titolo di compensazione e coproduzione del servizio, oltre € 60.204,06 quali risorse aggiuntive monetarie e non

monetarie messe a disposizione dal partner per la coprogettazione (come descritte nell'accordo procedimentale allegato alla presente quale parte integrante);

- b) € **38.753,49** quale costo complessivo della coprogettazione dei servizi di cui al precedente art. 2 comma 1 lettera B), pari a€ 34.292,00 oltre IVA qualora dovuta ai sensi di legge, quale importo massimo richiesto all'Ente dal partner a titolo di compensazione e coproduzione del servizio, oltre € 4.461,49 quali risorse aggiuntive monetarie e non monetarie messe a disposizione dal partner per la coprogettazione (come descritte nell'accordo procedimentale allegato alla presente quale parte integrante);

L'importo massimo erogabile dalla Comunità Montana a solo titolo di compensazione degli oneri e responsabilità del partner progettuale per la condivisione della funzione pubblica di produzione ed erogazione di servizi e interventi è definito in € **919.799,21** (euro novecentodiciannovemilasettecentonovantanove/21) oltre IVA qualora dovuta ai sensi di legge di cui:

- a) € **885.507,21** = per la coprogettazione dei servizi di cui al precedente art. 2 comma 1 lettera A);
- b) € **34.292,00** = per la coprogettazione dei servizi di cui al precedente art. 2 comma 1 lettera B).

Nello schema economico di progetto che viene allegato alla presente convenzione come parte integrante (allegato 2) sono descritte in modo analitico le risorse sull'intero periodo di coprogettazione, che sono riferite all'anno 2016 per € 490.132,34 oltre IVA qualora dovuta ai sensi di legge e



all'anno 2017 per € 429.666,87 oltre IVA qualora dovuta ai sensi di legge.

Come già previsto all'articolo 9 della convenzione principale per la sua natura compensativa e non corrispettiva i predetti importi saranno erogati solo a titolo di copertura e rimborso, comunque entro la misura massima prevista dallo schema economico di progetto (allegato 2), dei costi effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati dal partner progettuale per la sua partecipazione alla realizzazione dei servizi coprogettati.

Qualora a consuntivo le prestazioni rese dal partner progettuale dovessero risultare di consistenza inferiore a quanto previsto dall'accordo di collaborazione (allegato 1), i relativi importi da erogare a titolo compensativo subiranno le riduzioni corrispondenti.

Se le risorse proprie o autonomamente reperite dal partner progettuale, a copertura dei costi di coprogettazione e coproduzione del servizio dovessero risultare, a consuntivo, di valore inferiore a quanto stabilito dallo schema economico di progetto (allegato 2) con correlate minori prestazioni rese dal partner, l'importo a titolo compensativo sarà ridotto proporzionalmente in modo da assicurare l'invarianza della quota percentuale di compartecipazione dell'ente al costo complessivo della coprogettazione prevista dallo schema economico di progetto (allegato 2). Verificandosi i casi previsti dai due commi precedenti il partner progettuale sarà tenuto a restituire alla Comunità Montana le somme eventualmente percepite in più.

L'importo dovuto a compensazione degli oneri sostenuti dal partner per la coprogettazione e produzione dei servizi, sarà erogato con rate di acconto bimestrali; l'erogazione a saldo avverrà entro il 28 febbraio dell'anno successivo previa presentazione di rendicontazione delle prestazioni rese.

### **Articolo 5 – (Tracciabilità dei pagamenti)**

Le parti danno atto che il Consorzio Consolida ha comunicato gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, in ottemperanza al disposto dell'art. 3 della Legge n. 136 del 2010. Ogni variazione o modifica di tali dati che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente accordo dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto alla Comunità Montana, pena la mancata ordinazione dei pagamenti derivanti dalle obbligazioni assunte. Il presente accordo è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni relative allo stesso vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a. Si applica inoltre il disposto di cui all'art. 3, comma 8, ultimo capoverso, della medesima Legge n. 136/2010.

### **Articolo 6 – (Cauzione)**

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti con la presente appendice di convenzione, il Consorzio Consolida ha costituito deposito cauzionale dell'importo di € 51.540,30 (euro cinquantunomilacinquecentoquaranta/30), mediante polizza fidejussoria emessa da Banca Prossima, Agenzia di Milano.

L'importo della cauzione risulta ridotto del 50% ai sensi dell'art. 40 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 poiché in possesso della certificazione UNI EN ISO 9000 già prodotta in sede di gara.

In caso di inadempienze la Comunità Montana avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione suddetta e il Consorzio Consolida avrà l'obbligo di reintegrarla nei termini che saranno prefissati dalla Comunità

Montana.

La suddetta garanzia non potrà comunque essere svincolata da parte della Comunità Montana prima dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione del servizio oggetto della presente appendice di convenzione, mediante apposito provvedimento e comunque nei termini di legge.

#### **Articolo 7 – (Spese)**

Tutte le spese, imposte e tasse derivanti dalla stipula del presente atto sono a carico del Consorzio Consolida.

#### **Articolo 8 – (Controversie)**

Per eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione, sarà esclusivamente competente il Foro di Lecco.

#### **Articolo 9 – (Rinvio a norme vigenti)**

Il presente rapporto convenzionale è regolato dalle clausole di disposizione della presente convenzione e di quella originaria in data 21.07.2015 n. 366 di rep. registrata a Lecco il 31.07.2015 serie 1^ n. 55 e dei relativi allegati. Per quanto non espressamente contemplato nei precedenti articoli, si fa rinvio alle norme del Codice Civile, alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

#### **Articolo 10 – (Condizione risolutiva)**

Il presente rapporto convenzionale è soggetto a condizione risolutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 comma III del D. Lgs. 159/2011.

#### **Articolo 11 – (Trattamento dei dati personali)**

La Comunità Montana, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196 in data 30/06/2003, informa il Consorzio Consolida che tratterà i dati, contenuti nella presente convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti

comunitari in materia.

Il presente atto è redatto in carta libera, ai sensi del D.Lgs. 460 del 4.12.97 che aggiunge l'art. 27 bis alla tabella allegata al DPR 26.10.72 n. 642 relativa agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto.

E richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà espressami, dispensandomi dalla lettura degli allegati e dei documenti richiamati, dei quali hanno preso visione.

Questo atto, scritto da persona di mia fiducia, formato e stipulato in modalità elettronica mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici, occupa dodici facciate intere.

Il presente viene da me, Segretario rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell' art.1 lettera s) del D.Lgs. n. 82/2005.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA**

Dr.ssa Manila Corti

**IL CONSORZIO CONSOLIDA**

Gabriele Marinoni

**L'UFFICIALE ROGANTE**

Prof. Amedeo Bianchi

Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.vo n. 82/2005 e s.m.i.